



Rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio

A.C. 3200

Dossier n° 487 - Schede di lettura
20 ottobre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3200
Titolo:	Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	7 luglio 2021
assegnazione:	17 settembre 2021
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	II, V e XIV

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 3200](#) di iniziativa parlamentare (on. Ascari) si compone di un unico articolo che include il **reato di matrimonio forzato** (di cui all'art. 558-bis del codice penale) nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del **permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica**, disciplinato dall'articolo 18-*bis* del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

L'**articolo 558-bis c.p.** (introdotto dall'art. 7 della L. 69/2019, c.d. Codice Rosso) punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile;
- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

L'evento del reato consiste nella contrazione del matrimonio o dell'unione civile.

La disposizione penale stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto ed è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

La norma adempie anche all'obbligo, sancito dall'art. 37 della Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge 77/2013), che richiede agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

L'articolo 18-*bis* del **testo unico immigrazione**, introdotto dal D.L. 93/2013 (art. 4, comma 1), prevede il rilascio del **permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico**. La finalità del permesso di soggiorno è consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza.

La disposizione, che ricalca il contenuto dell'articolo 18 del testo unico, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale – prevede il **rilascio** di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei seguenti **presupposti** (comma 1).

Devono essere riscontrate **violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero** nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei **seguenti reati**:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

- lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.);
- mutilazioni genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
 - sequestro di persona (art. 605 c.p.);
 - violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.);
 - atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.)
 - nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

In alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza (comma 3).

Da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un **concreto ed attuale pericolo**.

In presenza di questi presupposti si apre un **procedimento** che contempla la proposta o il parere favorevole dell'**autorità giudiziaria procedente** al questore di rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà l'autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale (comma 2); se, invece, la segnalazione proviene dai servizi sociali o anche dai centri antiviolenza, la sussistenza dei presupposti sarà valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi. Anche in questo caso è obbligatorio il parere dell'autorità giudiziaria competente (comma 3).

A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti.

Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica reca la dicitura "casi speciali" e ha la durata di un anno. Esso consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro (di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 442 del 2000) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi (comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *f*, n. 2 del D.L. 113/2018).

Il permesso è **revocato** in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 4).

Si prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione quale misura sanzionatoria (facoltativa) nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti di cui al comma 1 (comma 4-*bis*)

Infine, il comma 5 precisa che le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai **cittadini di Stati membri dell'Unione europea** e ai loro familiari.

L'estensione dell'applicazione della disposizione ai cittadini comunitari è presumibilmente finalizzata a consentire a costoro, qualora siano vittime di violenza domestica, la permanenza nel territorio italiano anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 30/2007. Tale disposizione infatti consente il soggiorno dei cittadini comunitari per un periodo superiore ai tre mesi solamente se svolgono una attività lavorativa o sono in stato di disoccupazione involontaria.

Analisi di impatto di genere

Le vittime dei matrimoni forzati sono in maggioranza donne e straniere. Secondo il primo rapporto sul fenomeno dei matrimoni forzati in Italia, curato dal Ministero dell'interno, dal 9 agosto 2019, data dell'entrata in vigore della legge 69/2019 c.d. codice rosso che ha introdotto il nuovo reato, fino al 31 maggio 2021, si sono registrati 24 casi di matrimoni forzati. Le vittime di genere femminile sono la maggior parte, l'85%.

L'analisi per fasce d'età, sul numero totale delle vittime, mostra che un terzo di esse non raggiunge la maggiore età; in particolare il 9% è infraquattordicenne, il 27% invece ha tra i 14 ed i 17 anni. Tra le vittime maggiorenti, quelle fra i 18 ed i 24 anni risultano nettamente superiori (41%).

Le vittime straniere risultano prevalenti (il 59% del totale delle vittime); le più numerose sono le pakistane, seguite da quelle albanesi; per le altre nazionalità si registra una sola vittima (Romania, Nigeria, Croazia, India, Polonia e Bangladesh).

Analizzando le segnalazioni a carico dei presunti autori noti del reato, si evince, come sia predominante il genere maschile, 73% su quello femminile, 27% (Ministero dell'interno, Servizio analisi criminale, [Costrizione o induzione al matrimonio](#), giugno 2021).

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'oggetto della proposta di legge è riconducibile alla materia "immigrazione" che l'art. 117 secondo comma, lett. *b*), Cost. attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.